



Disciplinare di gara

della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di affissioni e del servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale (CUP)



Sommario

1. Premesse	4
2. Piattaforma telematica	4
Dotazioni tecniche	5
Identificazione	6
3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	7
Documenti di gara	7
Chiarimenti	7
Comunicazioni	7
4. Oggetto dell'appalto	8
Compenso spettante e minimo garantito	9
Durata dell'appalto	10
Revisione dei prezzi	10
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	11
6. Requisiti generali e altre clausole di esclusione	12
Self cleaning	12
Altre cause di esclusione	13
7. Requisiti speciali e mezzi di prova	13
Requisiti di idoneità professionale	14
Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
Requisiti di capacità tecnica e professionale	15
Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni imprese di rete, GEIE	15
Indicazioni requisiti speciali per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili	16
8. Avvalimento	16
9. Subappalto	17
10. Garanzia provvisoria	17
11. Sopralluogo	19
12. Pagamento del contributo ANAC	19
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	20
Regole per la presentazione dell'offerta	20
14. Soccorso istruttorio	21
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	22
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	23
15.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	24
15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE	24



15.4 Documentazione in caso di avvalimento	25
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	25
16. Offerta tecnica	26
17. Offerta economica	27
Aggio percentuale.....	27
Minimo garantito	27
Costi aziendali.....	27
Costi della manodopera.....	28
18. Criteri di aggiudicazione	28
Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	29
Criteri di valutazione dell'offerta economica.....	31
19. Commissione giudicatrice.....	32
20. Svolgimento delle operazioni di gara.....	32
21. Verifica documentazione amministrativa	33
22. Valutazione delle offerte tecnica ed economica.....	33
23. Verifica di anomalia delle offerte.....	34
24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	34
25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	35
26. Codice di comportamento	36
27. Accesso agli atti	36
28. Definizione delle controversie	36
29. Trattamento dei dati personali	37



1. Premesse

Questa stazione appaltante, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 27/08/2026 e della Determinazione n. 976 del 28/08/2026 indice una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di affissioni e del servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nel territorio comunale di Santa Maria a Vico – C.I.G. BCCDC247C6

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto *AcquistinretePA* tenuto da *Consip spa*, come meglio dettagliato all'articolo 2.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, conformemente all'Allegato I.3 al Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITF31 (provincia di Caserta).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, nonché Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RdA) designato dal Comune di Santa Maria a Vico è il dott. Morgillo Vincenzo, telefono 0823 75 95 39, PEC protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Nei presenti documenti di gara, ove non espressamente indicato, per “Codice” si intende il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”

2. Piattaforma telematica

La presente procedura si svolgerà mediante la piattaforma telematica, ovvero piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) *AcquistinretePA* gestita da *Consip spa*, raggiungibile al sito web

<https://www.acquistinretepa.it>

sul medesimo portale, all'indirizzo

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Pagina_principale

sono fornite tutte le indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma, nonché dei requisiti tecnologici e delle soluzioni in caso di problemi di utilizzo.

Possono partecipare alla selezione tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti descritti più innanzi, che si registrano preventivamente alla suddetta piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AgID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.



La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella guida all'utilizzo resa disponibile dal medesimo portale.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella wiki della piattaforma, che ne disciplina il funzionamento e l'utilizzo.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;



- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ai recapiti pubblicati alla pagina



https://www.acquistinretepa.it/opencms/supporto_contatti.html

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La documentazione relativa alla presente procedura di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato d'appalto;
- Domanda di partecipazione;
- Disciplinare di gara;
- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
- Protocollo di legalità;
- Schema di contratto

ed è consultabile sul sito web dell'Amministrazione comunale aggiudicatrice

<https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it>

nell'*Albo pretorio* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, oltre che nella pagina dedicata della piattaforma di approvvigionamento di cui al precedente articolo 2.

L'ordine di priorità dei documenti di gara è il seguente:

1. Codice degli Appalti e norme correlate;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Capitolato d'appalto;
5. Altra documentazione.

Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, entro il termine di 8 (otto) giorni antecedenti al termine di scadenza della presentazione delle offerte, ai seguenti recapiti:

- tributi@comunesantamariaavico.it (indirizzo e-mail ordinario)
- messaggistica interna integrata al portale *AcquistinretePA*

Le domande pervenute, depurate di eventuali informazioni riservate, saranno pubblicate come quesiti frequenti (faq) nella medesima pagina del sito web comunale per la pubblica consultazione.

Le risposte ai quesiti saranno fornite entro 6 (sei) giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per gli operatori economici



transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

4. Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, nonché il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle eventuali annualità pregresse, il tutto relativo al territorio comunale di Santa Maria a Vico (provincia di Caserta).

La **durata** contrattuale è fissata in cinque anni consecutivi, con decorrenza (stimata) dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2031 con facoltà di proroga opzionale ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Decreto legislativo n. 36/2023 per ulteriori tre anni.

n.	descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	importo
1	servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, nonché il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle eventuali annualità pregresse	79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione)	82.99.1	P	€ 135.000,00
A) Importo totale a base di gara per contratto quinquennale					€ 135.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo per la durata quinquennale					€ 135.000,00



L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 64.495,60 per tutta la durata contrattuale quinquennale calcolati (come meglio dettagliato all'articolo 17) sulla base dei seguenti elementi:

- impiego di un impiegato amministrativo (4° livello) per il disbrigo delle pratiche allo sportello per 4 ore settimanali;
- impiego di un impiegato amministrativo (4° livello) per il disbrigo delle pratiche in ufficio per 6 ore settimanali;
- impiego di un operatore (6° livello) per la materiale affissione di manifesti per 4 ore settimanali;

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera

L'aggio percentuale proposto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente:

Terziario della Distribuzione e dei Servizi-Confcommercio, Codice H011

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio comunale.

Il **valore globale stimato dell'appalto** è pari ad € 229.500,00 al netto di IVA e/o di altre imposte.

Importo complessivo quinquennale (A+B)	€ 135.000,00
importo per l'opzione di proroga contrattuale triennale	€ 81.000,00
importo per servizi analoghi	€ 0,00
importo massimo del quinto d'obbligo	€ 0,00
importo per proroga tecnica (<i>stimata in 6 mesi</i>)	€ 13.500,00
Valore globale stimato	€ 229.500,00

Compenso spettante e minimo garantito

Per la gestione del servizio, l'affidatario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite, stimato in € 27.000,00 annui soggetto a ribasso.

Per tutta la durata contrattuale ordinaria, stabilita in cinque anni consecutivi, si stima il valore complessivo dell'appalto in € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) totali massimi oltre IVA:

in caso di eventuale proroga triennale, l'importo di cui sopra è incrementato di € 81.000,00 (euro ottantunomila/00) oltre IVA.

L'operatore economico si impegna a garantire all'Ente un minimo garantito di € 3.000,00 (euro tremila/00) annui.



Durata dell'appalto

La durata della presente concessione è di anni cinque con decorrenza stimata dal 1° dicembre 2026 fino al 30 novembre 2031. Nel caso in cui la data di inizio del servizio dovesse subire un differimento a seguito dei tempi di svolgimento della presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di posticipare il termine iniziale e, dunque, prorogare l'affidamento già in essere al fine di assicurare la continuità del servizio.

Alla scadenza, l'affidamento potrà essere rinnovato per una durata massima di tre anni, previa verifica della congruità e convenienza nel rispetto delle modalità previste per legge. Tale scelta è in linea con la natura del servizio che incentra l'aspetto concessorio sul trasferimento del potere accertativo e di riscossione in capo al concessionario e del rischio di impresa sull'autonomia gestionale e organizzativa retribuita con il solo aggio, che grava tutta sul concessionario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Revisione dei prezzi

In caso di modifica della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 30% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, le condizioni contrattuali potranno essere revisionate al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, ove significativamente inciso, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto legislativo n. 36/2023.

La richiesta di revisione volta al riequilibrio economico-finanziario del contratto deve essere formalmente presentata dalla parte, con allegazione di esauriente documentazione a supporto della stessa, e sarà valutata dal Comune entro 180 giorni, in eventuale contraddittorio tra le parti.

Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti alla gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatto salvo quanto previsto per la revisione di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi documentati del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, purché i costi siano oggettivamente riferibili al cantiere comunale. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non costituisce fattispecie di revisione del corrispettivo l'eventuale maggiore gettito derivante da una più puntuale e accurata attività di controllo del concessionario o dalla trasmissione di avvisi di accertamento esecutivi con maggiorazioni e sanzioni previste per legge.



5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali e altre clausole di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto infra.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, nonché del Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:



- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE - Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

– Iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati all'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito ai sensi dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 446/1997 e del Decreto ministeriale MEF n. 101 del 13 aprile 2022, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e per l'intera durata del contratto;

– Misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 807, della Legge n. 160/2019: € 2.500.000,00 per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti (lettera a),

– Iscrizione alla competente Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto del servizio.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

– fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a € 70.000,00 annui;

– fatturato specifico, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili, per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, non inferiore a € 50.000,00 annui;

– possesso di referenze bancarie attestanti la solvibilità del concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



Requisiti di capacità tecnica e professionale

- aver svolto con regolarità, negli ultimi cinque esercizi, almeno 3 (tre) contratti di gestione del CUP, CIMP/TOSAP o canoni analoghi presso enti locali, di importo complessivo globale non inferiore a € 100.000,00;
- disponibilità di adeguata struttura organizzativa e informatica, con possesso di certificazione ISO 9001 o equivalente per il sistema di qualità;
- disponibilità di certificazione ISO 27001 o equivalente per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali.

La comprova del requisito dello svolgimento del servizio è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti in ordine al fatturato devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I menzionati requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico associato che materialmente svolgerà il servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



Indicazioni requisiti speciali per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto precedente e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Non è consentito l'avalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dei concessionari tributari.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione o, in caso di omissione, saranno oggetto di soccorso istruttorio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento e, in caso di mancata allegazione, si provvede con soccorso istruttorio, purché il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione delle offerte.

Qualora l'ausiliario non possieda i requisiti speciali o presenti motivi di esclusione, la stazione appaltante invita alla sostituzione del medesimo entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Non è, invece, sanabile la mancata descrizione delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto

Il subappalto è vietato, salvo che per le attività successivamente indicate all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.

In deroga con quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:



La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT 43 N 05142 74890 T210 8000 0461 intestato al Comune di Santa Maria a Vico.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Sopralluogo

Per la presente procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio ma se ne consiglia l'effettuazione per prendere visione dello stato del territorio comunale e delle fattispecie imponibili.

In quest'ultimo caso, non sarà rilasciata alcuna attestazione dalla stazione appaltante.

12. Pagamento del contributo ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 2024 o successiva delibera pubblicata al link

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>



calcolato tenendo conto del valore stimato globale, comprensivo delle eventuali proroghe.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e va accluso al fascicolo virtuale FVOE.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 3 ottobre 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2 "Piattaforma telematica".

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet della stazione appaltante e sulla piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione; a tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

È in ogni caso esclusa la possibilità di correggere l'offerta economica.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente o, più in generale:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la piattaforma *AcquistinretePA*, tenuta da *Consip spa*, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione
2. DGUE;
3. eventuale procura
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
7. ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC (inclusa nel FVOE).



15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, letterE b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



15.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.



15.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento, anche misto;
- 4) il DGUE.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma allegando il documento, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione organizzativa e gestionale del servizio, ai sensi dei criteri di valutazione, composta da non oltre 40 pagine in formato A4, con carattere non inferiore a 8 punti.

Le pagine successive, esclusa copertina ed indice, non saranno considerate ai fini della valutazione.

È consentito all'operatore economico applicare un contratto collettivo nazionale differente da quello previsto dalla stazione appaltante, purché dichiarati, nel corpo dell'offerta tecnica, che tale contratto garantisca ai dipendenti le medesime tutele.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave



inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto, salvi i maggiori danni e/o spese.

L'operatore economico allega, eventualmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalla relazione tecnica d'offerta). Qualora le modifiche o i miglioramenti non siano accettati dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal direttore dell'esecuzione.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla stazione appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

17. Offerta economica

L'operatore presenta la propria offerta economica direttamente nella piattaforma, utilizzando il facsimile messo a disposizione e dettagliando i seguenti valori economici:

Aggio percentuale

L'offerta economica è rappresentata dall'aggio ribassato rispetto al valore posto a base di gara (pari al 30% - trenta per cento) e va espresso con n. 2 cifre decimali, in cifre e in lettere;

in particolare, l'operatore economico formulerà la propria proposta di aggio, che non potrà essere superiore a quello posto a base di gara;

in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere;

in caso di offerta al rialzo, ovvero con un aggio proposto superiore al 30,00%, l'offerta sarà ritenuta inammissibile e non sanabile.

Minimo garantito

L'operatore quantifica l'importo minimo che si impegna a garantire annualmente al Comune, esprimendolo come importo in misura fissa, il cui minimo è stabilito in € 3.000,00 (tremila/00) annui e che si impegna ad accreditare all'Ente, anche in assenza di riscossioni.

Costi aziendali

Andranno stimati i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, proporzionandoli alle attività da eseguire per la stazione appaltante.



Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, si procederà anche alla valutazione di merito circa l'adequatezza dell'importo di che trattasi.

Costi della manodopera

L'operatore quantificherà in apposita voce i costi della manodopera del personale da impiegare.

Si precisa che in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, si procederà anche alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 (comma 5, lett. d) del Codice;

i costi sono stimati come segue e non sono ribassabili, a meno che l'operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale:

<i>figura professionale</i>	<i>categoria</i>	<i>costo orario</i>	<i>ore annuali (ore settimanali x 52 settimane)</i>	<i>costo complessivo annuo</i>
Impiegato di front office	4° livello	€ 18,35	4 x 52 = 208	€ 3.816,80
Impiegato di back office	4° livello	€ 18,35	6 x 52 = 312	€ 5.725,20
Attaccchino	6° livello	€ 16,14	4 x 52 = 208	€ 3.357,12
			<i>totale</i>	€ 12.899,12

18. Criteri di aggiudicazione

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Decreto legislativo n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I punteggi vengono attribuiti come segue:

Criterio	Punteggio massimo	Tipologia
Offerta tecnica - A.1 Organizzazione del servizio	20	Qualitativo
Offerta tecnica - A.2 Sistema informativo e gestionale	15	Qualitativo
Offerta tecnica - A.3 Recupero crediti e lotta all'evasione	15	Qualitativo
Offerta tecnica - A.4 Qualità del servizio al cittadino	10	Qualitativo
Offerta tecnica - A.5 Miglioramenti proposti	10	Qualitativo
Totale offerta tecnica	70	
Offerta economica - B.1 Aggio percentuale proposto	20	Quantitativo
Offerta economica - B.2 Minimo garantito annuo	10	Quantitativo
Totale offerta economica	30	
Totale	100	



Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica consisterà in una relazione di non più di 40 pagine in formato A4 (con carattere non più piccolo di dimensione 8 punti) che, oltre alle informazioni che l'operatore economico candidato intenderà presentare e sottoporre alla Commissione, dovrà chiarire le modalità di intervento in relazione ad ogni singolo sub criterio che è contenuto nella seguente tabella e meglio spiegato in calce.

La menzionata relazione dovrà essere articolata in sezioni che trattano in maniera distinta e separata gli argomenti relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione riportati di seguito nelle lettere (tipo A.1, quindi A.1.1, A.1.2, ecc). All'interno delle singole lettere devono essere trattati in modo distinto e separato all'interno di appositi paragrafi, anche gli argomenti relativi ai singoli sub-criteri.

<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti max</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>		<i>punti d max</i>	<i>punti q max</i>	<i>punti t max</i>
A.1 Organizzazione del servizio	20	A.1.1	Rendicontazione delle attività			4
		A.1.2	Ampliamento orari di apertura			5
		A.1.3	Incremento giorni di affissione			6
		A.1.4	Sede entro il territorio comunale			5
A.2 Sistema informativo e gestionale	15	A.2.1	Software in cloud a prova di disastri			5
		A.2.2	Sportello virtuale al cittadino			5
		A.2.3	Interoperabilità del software			5
A.3 Recupero crediti e lotta all'evasione	15	A.3.1	Nuovo censimento oggetti imponibili			5
		A.3.2	Accelerazione riscossione			5
		A.3.3	Contrasto all'abusivismo			5
A.4 Qualità del servizio al cittadino	10	A.4.1	Installazione tabelloni elettronici			8
		A.4.2	Appuntamenti dedicati			2
A.5 Miglioramenti proposti	10	A.5.1	Miglioramenti proposti dall'operatore economico e valutati dalla commissione	10		
<i>totali</i>	<i>70</i>			<i>10</i>	<i>0</i>	<i>60</i>

Dettaglio dei criteri sottoposti a valutazione

A.1.1 Rendicontazione delle attività: l'operatore economico ha l'obbligo di rendicontare trimestralmente le attività eseguite, per l'emissione della fattura a carico dell'Ente; viene valutata con un punteggio la predisposizione di report con cadenza temporale inferiore, ferma restando la periodicità trimestrale di pagamento: 4 punti per rendicontazione mensile, 2 per rendicontazione bimestrale;

A.1.2 Ampliamento orari di apertura: l'operatore si impegna a garantire l'apertura al pubblico dello sportello per almeno 4 ore settimanali; viene valutato con un punteggio l'incremento delle ore di apertura pari a 1 punto per ogni 30 minuti incrementali, fino al massimo di 5 punti (2,5 ore aggiuntive);



A.1.3 Incremento giorni di affissione: le affissioni dovranno essere svolte almeno 2 volte a settimana, come da capitolato, in giorni da stabilire; in caso di aumento dei giorni di svolgimento del servizio è previsto un punteggio di 2 punti per ogni giorno aggiuntivo, fino al massimo di 6 punti corrispondenti a tre giorni aggiuntivi;

A.1.4 Sede entro il territorio comunale: se lo sportello al pubblico è attivato nel territorio comunale vengono assegnati 5 punti, altrimenti non viene assegnato il punteggio per questo sub criterio;

A.2.1 Software in cloud a prova di disastri: si auspica che il software gestionale impiegato a supporto degli operatori sia aggiornato alle più recenti tecnologie e consenta l'accesso da remoto e garantisca dalla perdita accidentale dei dati; il rispetto di tali criteri è premiato con 5 punti aggiuntivi; in caso contrario non viene assegnato il punteggio;

A.2.2 Sportello virtuale al cittadino: qualora l'operatore affidatario attivi un sito web dedicato (anche non esclusivo) o una piattaforma digitale di accesso da remoto, viene assegnato il punteggio previsto di 5 punti;

A.2.3 Interoperabilità del software: per favorire il controllo e l'interscambiabilità dei dati e dei ruoli tributari, la possibilità di raccordo del software gestionale mediante codifiche interoperabili è valutata 5 punti; in caso di mancata possibilità di comunicazione, non vengono assegnati punti;

A.3.1 Nuovo censimento oggetti imponibili: l'operatore economico provvede ad integrare la banca dati trasferitagli con un nuovo censimento analitico degli spazi concessi e delle esposizioni pubblicitarie; se il censimento viene completato entro 6 mesi si assegna 1 punto; entro 3 mesi si assegnano 3 punti; entro 1 mese si assegnano 5 punti;

A.3.2 Accelerazione riscossione: il concessionario si impegna a recuperare i tributi non versati rispettando i termini di prescrizione/decadenza; qualora anticipi la fase di recupero coattivo al secondo anno successivo all'anno di imposta si assegnano 3 punti; qualora l'anticipo sia al primo anno successivo, si assegnano 5 punti; per recuperi oltre il secondo anno non si assegnano punteggi;

A.3.3 Contrasto all'abusivismo: Il controllo periodico del territorio costituisce un obbligo per il concessionario; l'eventuale intensificazione dei controlli è valutata con 5 punti in caso di controllo settimanale, con 3 punti in caso di controllo quindicinale, con 1 punto in caso di controllo mensile, mentre non si assegnano punti per scadenze superiori;

A.4.1 Installazione tabelloni elettronici: si assegnano 8 punti per l'installazione, gestione e manutenzione sul territorio comunale di n. 3 tabelloni elettronici multifunzione (informativi e pubblicitari), da allocarsi in altrettante piazze (uno per ogni piazza); in caso di installazione di n. 2 tabelloni, si assegnano 5 punti; per n. 1 tabellone, 3 punti; per zero tabelloni non si assegnerà punteggio;

A.4.2 Appuntamenti dedicati: La possibilità per contribuenti e/o consulenti di usufruire di appuntamenti dedicati è valutata 2 punti; l'assenza di tale evenienza non comporta l'assegnazione di punti;

A.5.1 Miglioramenti proposti dall'operatore economico e valutati dalla commissione: la Commissione di valutazione analizzerà la proposta progettuale formulata dall'operatore economico e assegnerà un massimo di 10 punti, valutando in particolare i seguenti aspetti che non sono stati già valutati per l'assegnazione dei punti da A.1.1 a A.4.2:



<i>Obiettivo</i>	<i>Dettaglio valutato</i>
Innovatività	Sarà valutato il tipo di proposta, con particolare riferimento all'innovatività di processo e al ricorso a tecnologie dell'informazione; punti assegnabili: 0 punti, 1 punto, 2 punti
Efficacia	Potenziale della proposta progettuale di raggiungere risultati concreti e misurabili in termini di maggiore incasso punti assegnabili: 0 punti, 1 punto, 2 punti
Applicabilità	Fattibilità della proposta progettuale, con particolare riferimento all'integrazione nei processi aziendali e/o nei rapporti con la stazione appaltante punti assegnabili: 0 punti, 1 punto, 2 punti
Benefici per l'amministrazione e il cittadino	Benefici attesi dall'affidamento all'operatore economico dei servizi menzionati in oggetto, con riferimento agli aspetti non strettamente collegati al tributo stesso punti assegnabili: 0 punti, 1 punto, 2 punti
Precedenti applicazioni	Presentazione di eventuali buone pratiche e precedenti di applicazione in altri contesti territoriali punti assegnabili: 0 punti, 1 punto, 2 punti

Per l'assegnazione dei punti 0, 1, 2 della tabella precedente, ciascun commissario applicherà la seguente griglia di valutazione:

<i>punteggio assegnabile</i>	<i>criterio di assegnazione</i>
0 punti	Parametro/obiettivo non riscontrato o totalmente non motivato, dichiarato in maniera apodittica
1 punto	La proposta progettuale dimostra parzialmente la possibilità di conseguimento dell'obiettivo e/o presenta talune carenze
2 punti	Il candidato dimostra in maniera oggettiva di poter rispettare il criterio/obiettivo richiesto e motiva in modo esaustivo le modalità di conseguimento del medesimo

Il punteggio complessivo finale, pari a 10 punti massimi, è dato dalla media aritmetica della somma dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario e sarà eventualmente arrotondato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di valore inferiore a 5 e all'unità superiore in caso di valore pari o superiore a 5.

Criteri di valutazione dell'offerta economica

L'offerta economica, che consente il conseguimento di 30 punti complessivi massimi, sarà sottoposta a valutazione come da seguenti criteri, denominati B.1 (Aggio percentuale proposto) e B.2 (Minimo garantito).

Aggio percentuale proposto

L'aggio percentuale offerto in sede di gara da ciascun candidato ed espresso con n. 2 cifre decimali, sarà valutato col criterio dell'interpolazione lineare applicando la seguente formula:

$$C_i = \frac{A_{min}}{A_i} \times 20 \text{ punti}$$



dove: C_i punteggio attribuito al concorrente i-esimo
 A_{min} aggio più conveniente fra tutti, ossia l'aggio percentuale inferiore
 A_i aggio percentuale proposto dal concorrente i-esimo

Minimo garantito

L'importo minimo garantito in sede di gara da ciascun candidato, espresso in euro con n. 2 cifre decimali, sarà valutato col criterio dell'interpolazione lineare applicando la seguente formula:

$$V_i = \frac{M_i}{M_{max}} \times 10 \text{ punti}$$

dove: V_i punteggio attribuito al concorrente i-esimo
 M_i minimo garantito offerto dal concorrente i-esimo
 M_{max} importo di minimo garantito più elevato offerto tra i candidati

19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 8 ottobre 2026 alle ore 10:00 presso la sede comunale e sarà consentita la partecipazione da remoto mediante divulgazione di un collegamento ipertestuale (link) per visionare la diretta streaming.

In ogni caso, la piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.



21. Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Responsabile della procedura accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessaria;
- d) disporre l'eventuale esclusione dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Possono partecipare alle successive fasi della procedura i soli concorrenti ammessi a seguito della valutazione della documentazione amministrativa.

22. Valutazione delle offerte tecnica ed economica

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha offerto l'aggio più basso.

In caso di parità, i concorrenti coinvolti, su richiesta della stazione appaltante, formulano un'ulteriore offerta migliorativa sul prezzo.

In caso di ulteriore parità, la commissione procederà con sorteggio, previa adeguata informativa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.



L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica pari a 30 punti su 70.

23. Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale, diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto di concessione, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte in sede di gara dall'operatore economico interpellato.

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza incluso nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

27. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del Codice e nella Legge n. 241/1990.

28. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara la competenza giurisdizionale è attribuita al Tribunale Amministrativo Regionale (sede di Napoli);

nella successiva fase di esecuzione del contratto, è competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Si precisa che resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



29. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento

Comune di Santa Maria a Vico, piazza Roma, 81028 Santa Maria a Vico (CE)

Codice fiscale 80004570612, partita IVA 01299510618

Telefono 0823 75 95 11, PEC protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Responsabile della protezione dei dati personali

Professional Consulting srls (Partita I.V.A. 04082280613) con sede ad Aversa (CE) nella persona del dott. Michelangelo Della Gala nato a Mugnano di Napoli (NA) quale D.P.O. (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei Dati).

e-mail dpo@comunesantamariaavico.it

Responsabile del trattamento

Morgillo Vincenzo, nella qualità di responsabile pro-tempore del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita di consensi.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.